



TRIBUNALE DI CHIETI  
Sezione Distaccata di Ortona  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 381 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2010  
TRA

**Società Cooperativa** [REDACTED] (P.IVA.: [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ortona, Contrada Fonte Grande s.n.c., presso lo studio dell' Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;

**ATTORE**

E

**Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.** (C.F. e P.IVA.: 00098470693), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Chieti, Corso Marrucino n. 145, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** contratti bancari

**CONCLUSIONI:** per parte attrice: accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito n. 21248 e del conto corrente n.20394 in relazione all'applicazione degli interessi passivi facendo riferimento agli usi su piazza, all'anatocismo, alle commissioni di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi ultra legali, alle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese in modo illegittimo; condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente rimosse oltre interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese di lite.

Per parte convenuta in via principale: dichiarare e rigettare, siccome inammissibili o infondate, in fatto ed in diritto le domande di parte attrice. In via subordinata e rinconvenzionale: rigettare per compiuta prescrizione decennale dell'azione la domanda di ripetizione dell'assunto indebito (per interessi passivi, commissioni e quant'altro lamentato in citazione per ed in relazione ai rapporti bancari ivi dedotti) nel caso dovessero riconoscersi somme all'attrice, ritenuta la responsabilità di quest'ultima per violazione dell'art. 1337 c.c. e 1338 c.c., condannarla al risarcimento dei danni in favore della convenuta nella stessa misura in cui dovesse accogliersi la sua domanda di ripetizione, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo. Sempre in rinconvenzionale: condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta di € 71.506,17 o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre ulteriori interessi maturati e maturandi dal 24/7/2010 e fino al saldo, al tasso del 12,50% e comunque nei limiti consentiti dalla legge, in relazione all'utilizzo del fido (di € 103.291,38) per smobilizzo crediti



in c/c n. 24394 concesso con contratto del 26.11.2001; di € 22.340,46 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi dal 24/7/2010 e fino al saldo, al tasso del 7,785% (comprensivo della percentuale di mora come contrattualmente convenuto) e comunque nei limiti consentiti dalla legge, per rate insolute dal novembre (€ 1.429,11) e residuo prestito (€ 18.440,86) alla data del 12.1.2009 di decadenza dal beneficio del termine nonché per interessi di mora al 24.7.2010 (€ 2.470,49) in relazione al prestito finalizzato (n. 8033204) concesso con contratto del 5.5.2006.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 29/4/2010, la Società Cooperativa [redacted] conveniva in giudizio la Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. esponendo che:

- dal 15.02.1994 intratteneva con la convenuta il rapporto di conto corrente n. 20394, nonché dal 29.04.1996 un altro rapporto di conto corrente n. 21248, chiuso il 09.03.2009, quest'ultimo consistente in un'apertura di credito, per anticipo fatture, con affidamento, a garanzia del quale si erano costituite fidejussori [redacted], De [redacted] e [redacted];

- alla data del 31.12.2009 il c.c. n. 20394 presentava un saldo negativo pari ad € 64.409,02 saldo da considerarsi illegittimo attesa l'applicazione di interessi anatocistici e comunque di natura usuraria, l'addebito di commissioni di massimo scoperto non conformi alla legge, nonché l'illegittimità del calcolo degli interessi ultralegali in quanto calcolati facendo riferimento agli usi su piazza; chiedeva pertanto l'attrice procedersi alla esatta determinazione degli interessi ed oneri accessori effettivamente dovuti e condannarsi la Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Costituitasi in giudizio la Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata eccependo in via preliminare l'irripetibilità degli interessi ultralegali eventualmente invalidamente pattuiti e la decadenza ex lege 154/1992 con riferimento al criterio di computo delle commissioni di massimo scoperto, nonché la prescrizione con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebitato; nel merito assumeva la convenuta la legittimità della capitalizzazione degli interessi e della applicazione delle commissioni di massimo scoperto atteso che tutto il rapporto era stato sempre regolato secondo condizioni economiche pattuite per iscritto in modo specifico e che lo ius variandi della banca era stato esercitato in modo legittimo; la convenuta chiedeva pertanto in via riconvenzionale la condanna della attrice al pagamento delle somme delle quali essa risultava creditrice.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Giova preliminarmente inquadrare l'operazione economica posta in essere dalle parti mediante il c.d. "conto anticipi".

Con tale strumento l'istituto di credito, dopo avere provveduto agli adempimenti connessi alla notifica e alla cessione, detrae normalmente dal totale delle fatture cedute uno scarto prudenziale, compreso solitamente tra il 20% e il 30%, ed anticipa, pertanto, un importo compreso tra l'80% e il 70% del credito ceduto. L'importo netto del finanziamento viene accreditato, normalmente con valuta in giornata, dalla banca sul c/c di corrispondenza dell'impresa cedente e, al contempo, viene addebitato in uno speciale «conto anticipi su fatture», collegato con l'apertura di credito, sul quale maturano a favore della banca gli interessi



relativi all'anticipazione avuta. Questi ultimi, però, vengono poi addebitati direttamente nel c/c di corrispondenza dell'impresa cedente. Alla scadenza, la banca, se incassa l'importo delle fatture, accredita sul c/c di corrispondenza la differenza tra quanto riscosso e quanto anticipato al correntista, mentre sul conto anticipi addebiterà tale differenza ed accrediterà l'importo totale della fattura azzerando, in tal guisa, lo stesso conto anticipi. Se il debitore ceduto, alla scadenza, non provvede al pagamento delle fatture, la banca invita il cliente a pareggiare l'anticipo mediante un versamento diretto sul conto anticipi o un giroconto dal c/c di corrispondenza. Il tasso d'interesse del conto anticipi fatture è normalmente inferiore a quello applicato nei c/c di corrispondenza non garantiti. Ciò in considerazione del fatto che l'anticipo fatture è un'operazione autoliquidabile con garanzia atipica rappresentata dalla cessione di credito.

Da tale ricostruzione emerge con chiarezza che l'anticipazione su fatture, realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità. Del resto la tecnica bancaria prevede che lo stesso tipo di procedura (denominata «applicazione di tasso differenziato in c/c») possa essere eseguita su un unico c/c di corrispondenza invero innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione.

Tanto detto, la prima doglianza dell'attore attiene alla illegittima capitalizzazione degli interessi, avendo la Banca fatto uso dell'anatocismo pur in assenza di un uso normativo ex art. 1283 c.c.

In effetti è ius receptum che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca, (ex multis Tribunale di Palermo, sez. III, 14 febbraio 2012, n. 684).

Gli usi che, richiamati dall'art. 1283, consentono l'anatocismo (e consentono di derogare sia al divieto generale, sia al limite "semestrale", lì ove consentito) sono esclusivamente gli usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale.

La giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto (fino al marzo 1999) che le c.d. norme bancarie uniformi Abi (e segnatamente su quelli che consentono una capitalizzazione trimestrale anziché semestrale) predisposte dalla associazione della categoria bancaria (Associazione Bancaria italiana) avessero natura normativa e aveva sostenuto che tale qualificazione potesse essere il frutto di una indagine diretta sugli usi normativi da parte della Corte di legittimità che ne poteva, quindi, accertare l'esistenza (essendo usi "normativi") indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito (iura novit curia).



In questo panorama (apparentemente consolidato) sono, intervenute due innovative pronunzie della Corte di Cassazione ( C. 3096/1999; C. 2374/1999; rispettivamente della I e III Sezione civile) che hanno completamente capovolto il precedente orientamento. La Corte ha escluso che le c.d. norme bancarie uniformi (che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti) potessero avere natura normativa, evidenziandone la natura esclusivamente pattizia ed argomentando dalla documentata "non esistenza" di un tale uso consuetudinario nel 1947 (Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria) e dal fatto che di tale uso si è fatto cenno, per la prima volta, solo nel 1952. La sentenza C. 2374/1999 ha ritenuto nulla la clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale in quanto anteriore alla scadenza degli interessi stessi.

La nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima del D.Lgs. 4.8.1999, n. 342, è stata ribadita dalle Sezioni Unite (Cassazione S.U. sentenza n. 21095/2004) in quanto in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dette clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate delle norme anteriormente in vigore; esse vanno, quindi, dichiarate nulle, in quanto in violazione dell'art. 1283.

La disciplina del 1999 ha, per il futuro, disciplinato la capitalizzazione degli interessi, ricollegando la validità delle clausole alla delibera del CICR.

Tale normativa secondaria ha dettato le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti; l'art. 2 (della delibera) consente alle parti di pattuire la capitalizzazione degli interessi accreditati o addebitati (vietandola solo sugli interessi prodotti sul saldo finale), purché venga stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Per cui, fino all'entrata in vigore della delibera del Cicr gli interessi vanno epurati, mentre possono essere applicati a partire da tale data, purché vi sia condizione di reciprocità.

Tuttavia, stante l'unitarietà della operazione economica ed il collegamento negoziale tra il conto anticipi ed il conto di corrispondenza, nella fattispecie l'accertamento della pari capitalizzazione, a partire dalla delibera CICR, va effettuato con riferimento al c.c. di corrispondenza.

**Correttamente il CTU ha escluso dal calcolo la CMS.**

Infatti con riferimento al conto anticipi la stessa non è stata pattuita per iscritto mentre per il conto corrente di corrispondenza, pur sussistendo la pattuizione scritta, non sono specificamente indicati i criteri di calcolo, la base di computo e la periodicità.

In ordine alla determinazione del tasso, deve ritenersi infondata la doglianza secondo cui per la determinazione degli interessi passivi sarebbe stato fatto rinvio agli usi su piazza, atteso che il CTU ha accertato che, per entrambi i contratti di conto corrente, il tasso di interesse non è determinato tramite rinvio agli usi su piazza.

**Occorre poi rilevare che nella relazione del 26-05-2014 correttamente l'usura è stata rapportata al TAEG e non al TEG.**

Sia per il cliente che per la banca, più che il TEG, assume infatti un rilievo assorbente il valore del TAEG, che costituisce specularmente per l'uno il costo per l'altra il ricavo. La stessa formula del TEG, se viene impiegata - seppur nel rispetto del principio di omogeneità di confronto - nella verifica di rispetto del limite di soglia, risulta in palese contraddizione con il portato letterale dell'art.



644 c.p., nel quale è inequivocabile il riferimento all'aggregato completo delle spese oltre che al credito erogato, ivi inclusi i tassi moratori.

Deve quindi definitivamente puntualizzarsi che per la verifica del tasso usura si applica il TAEG.

La Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in merito alla domanda di restituzione avanzata dalla attrice, ha sollevato eccezione di prescrizione, in relazione alla quale ritiene il giudicante di dover fare riferimento ai principi di cui alla sentenza Cassazione S.U. n. 24418 del 2010, che ha distinto le rimesse in solutorie, per le quali il termine prescrizione decorre dalla data delle singole operazioni bancarie, e ripristinatorie per le quali il termine prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto.

Quanto al conto di corrispondenza n. 20394, essendo esso stato movimentato allo scoperto, tutte le relative rimesse vanno qualificate come solutorie, limitatamente ai periodi di effettivo scoperto di conto corrente.

Se la banca infatti concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ergo dell'incasso o dell'addebito in conto corrente. Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà: ciò non implica «alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti» (Cass. 14 luglio 2010, n. 16560).

Non essendovi infatti creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all'apertura di credito, tanto è vero che, in tema di revocatoria, la giurisprudenza ha qualificato atti solutori «i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l'apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell'apertura di credito stessa» (Cass. 11 settembre 1993, n. 9479, Tribunale Torino 18 novembre 2014).

La attrice ha dedotto che la banca convenuta per la restituzione degli addebiti illegittimamente operati, in relazione alla eccezione di prescrizione aveva l'onere di dare la prova della natura solutoria delle rimesse (Sentenza 4518/14 Corte di Cassazione).

Si ritiene tuttavia di dover aderire alla giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Torino, sentenza del 12/12/2014, Tribunale di Mantova sentenza dell'11/06/2014) che sotto tale profilo ha però, opportunamente, distinto la portata dell'onere probatorio per la banca delle rimesse solutorie, in forza della circostanza che la banca alleggi o meno l'esistenza di affidamenti sul rapporto di conto.

Ebbene, solo nell'ipotesi in cui la banca confermi l'esistenza di affidamenti, avrà l'onere di indicare specificamente le rimesse ritenute solutorie, distinguendole da quelle ripristinatorie.

In assenza di affidamenti, tutte le rimesse effettuate nei periodi di effettivo scoperto di conto corrente sono da intendersi quali solutorie, senza necessità di ulteriore specificazione.

Pertanto l'eccezione di prescrizione deve considerarsi ritualmente proposta e pienamente scrutinabile.



Si deve in merito da ultimo evidenziare che è legittima l'applicazione del tasso convenzionale previsto per il rapporto principale di conto corrente di corrispondenza n. 20394 nel contratto del 15-02-1994 e relativi allegati, nonché per il rapporto di conto corrente anticipi n. 21248 nel contratto prodotto dalla attrice del 26.11.2001 e relativi allegati (quello del 04-11-1999 non è validamente opponibile in quanto non sottoscritto dalla attrice).

Non risulta sul punto pertinente il rilievo dell'istituto di credito, secondo cui erroneamente il CTU avrebbe escluso l'applicazione del tasso convenzionale per il periodo intercorrente tra il 04.11.1999 ed il 26.11.2001, atteso che l'assenza del contratto per omessa sottoscrizione della Società Cooperativa Prisma sarebbe stata superata dalla produzione in giudizio della scrittura privata ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, produzione che costituirebbe equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006).

Infatti detto principio si può applicare nel caso in cui la parte contraente che invoca la nullità del contratto sia proprio quella che lo ha sottoscritto, ma non può essere certamente invocato nei casi in cui la produzione della parte che non lo ha sottoscritto sia finalizzata proprio a dimostrare l'inesistenza di alcun vincolo contrattuale fra le parti.

Sulla base dei suddetti principi per la domanda di ripetizione avanzata dalla attrice occorre conseguentemente fare riferimento alla ricostruzione contabile operata dal c.t.u. nella relazione del 26-05-2014 che porta una ricostruzione dei rapporti con saldo finale a debito della attrice pari ad € 8.949,95, calcolo operato sulla base della esclusione delle rimesse solutorie così come individuate dal c.t.u. in relazione alle operazioni effettuate nei periodi di effettivo scoperto di conto corrente, che nel caso di assenza di affidamento coincidono con quelli in cui il saldo del conto risulta a debito del correntista.

Peraltro detto saldo a debito della attrice ammonterebbe addirittura ad € 65.772,00 ove si recepissero i criteri suggeriti dalla Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. sulla base dei quali è stata effettuata la terza relazione del c.t.u. del 10 luglio 2015 (rimodulazione del TEG non inserendo l'utilizzo medio, applicazione del tasso convenzionale anche nel periodo tra il 4.11.1999 e il 26.11.2001, decurtazione di qualsivoglia rimessa pagata sino al 29 aprile del 2000 in quanto da considerarsi tutte indistintamente solutorie).

Ne consegue che la domanda proposta dalla Società Cooperativa [redacted] deve essere rigettata.

Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale avanzata dalla Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A..

In ordine a tale domanda risultano pienamente decurtabili (al contrario di quanto avviene per la azione di ripetizione) le operazioni di addebito da considerarsi illegittime alla luce delle proponibili e rilevanti eccezioni sollevate dalla attrice circa la applicazione di tassi di natura usuraria, nonché l'illegittimità degli addebiti di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto ecc., atteso che l'eccezione di nullità è imprescrittibile.

Peraltro anche quella di annullabilità sarebbe comunque proponibile.

Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, cod. civ., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempita, e solleva tale parte



dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25945 del 05/12/2011).

La disposizione dell'art. 1442, quarto comma, cod. civ., secondo cui la parte convenuta per l'esecuzione del contratto può opporre l'annullabilità anche se è prescritta l'azione per farla valere ("quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum"), essendo una norma di chiusura si riferisce non solo alle due ipotesi considerate nel precedente secondo comma (annullabilità dipendente da incapacità legale o da vizio del consenso), ma anche e tutti gli "altri casi" richiamati dal terzo comma (Cassazione Sentenza n. 6755 del 05/05/2003, Conf. Cassazione Sentenza n. 6542 del 28/07/1987).

**Ne discende che nella fattispecie, alla luce degli accertamenti svolti dal c.t.u. nella relazione depositata il 19 luglio 2013, e dopo l'espunzione/riduzione degli addebiti tenuto conto delle denunciate nullità, il saldo aggregato dei due conti deve ritenersi pari ad € 633,48 a credito del cliente.**

Il c.t.u. ha puntualizzato che la esclusione della possibilità della banca per il conto anticipi di applicare la capitalizzazione degli interessi in tutto il periodo, appare consona alle peculiari caratteristiche di detto conto, e, comunque, conforme alla contabilità del medesimo conto, dalla quale non risultano emerse operazioni di capitalizzazione.

Quanto alla esclusione della applicazione del tasso convenzionale tra il 04.11.1999 e il 26.11.2001 si deve ritenere che in assenza (per quanto sopra evidenziato) di una valida pattuizione sottoscritta dalla cliente, sia condivisibile la soluzione indicata dal c.t.u. circa la applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B..

Un approfondimento contabile potrebbe il linea teorica essere operato per la determinazione del tasso usurario rielaborando il calcolo di cui alla relazione del 19 luglio 2013 con la applicazione del TAEG come considerato nella successiva relazione del 28 maggio 2014 (rimodulazione del TEG non inserendo l'utilizzo medio, criterio peraltro vivacemente contestato dalla attrice anche sulla base di numerose pronunce giurisprudenziali di merito), ed applicando quale tasso sostitutivo il tasso soglia.

Ma per intuibili esigenze di economia processuale tenuto conto del lungo e sofferto iter istruttorio pregresso, la Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A non ha inteso sollecitare una ulteriore integrazione della c.t.u. evidentemente ritenuta rischiosa alla luce della opinabilità della problematica relativa alla individuazione del TAEG, della modesta incidenza di tali rilievi sul dato contabile complessivo, e delle spese da affrontare per una ennesima c.t.u., che per analoghi motivi non si ritiene di disporre d'ufficio.

**Ne discende che, alla luce delle risultanze della relazione depositata il 19 luglio 2013, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.**

Le spese di causa, attesa la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate fra le parti, con oneri delle c.t.u. da porsi definitivamente a carico delle parti ciascuna per il 50%.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, la conveniva in giudizio ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

- rigetta la domanda proposta dalla Società Cooperativa [redacted], con atto di citazione notificato il 29/4/2010, avverso la Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;



- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa Di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;
- dichiara integralmente compensate fra le parti spese di causa ponendo gli oneri delle c.t.u. definitivamente a carico delle parti ciascuna per il 50%.

Così deciso in Ortona, il 1.1.2016

IL GIUDICE

Dott. Francesco Turco

